

Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/27

Intervento SRA 18 “Impegni per l’ Apicoltura” Azione 1 -”Apicoltura stanziale” (SRA 18.1)

Quadro delle esclusioni e riduzioni

A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. I requisiti di ammissibilità previsti dal bando devono essere mantenuti per tutta la durata dell’impegno. Le eventuali inadempienze dovute al mancato mantenimento dei requisiti di ammissibilità determinano la revoca totale dell’aiuto e il rimborso delle somme eventualmente percepite, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, da comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data dell’evento eccezionale, all’ufficio istruttore di competenza che valuterà le condizioni per il relativo riconoscimento in ottemperanza a quanto previsto dal D.D.G. n. 3933 del 31/08/2023 Allegato A.

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda d’intervento del P.S.P 2023/2027, nel CSR Sicilia, nelle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC” nonché nel bando, al momento della presentazione della domanda di sostegno e garantire il mantenimento delle suddette per l’intera durata dell’impegno.

B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa dall’intervento **SRA-18.1-”Apicoltura stanziale”** per tutta la durata dell’impegno e renderla disponibile in occasione dello svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all’accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell’attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanze il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo (art.15 Decreto MASAF n.93348 del 26/02/2024 “Disposizioni

attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023/2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023/2027).

C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e in loco (PSP 2023/2027 par. 7.3.2). Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 42 del 17/03/2023, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza (art. 1 comma 2 del D.M. 93348 del 26/02/2024)

L’autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Se l’importo richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento, risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile, il beneficiario è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La sanzione amministrativa si applica anche alle spese che non sono risultate ammissibili in seguito ai controlli in loco (art.15 comma 6 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

La sanzione amministrativa non va oltre la revoca totale del sostegno (PSP 2023/2027 par. 7.3.2).

Tuttavia non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione, nella domanda di pagamento, dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile (art.15 comma 6 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Le disposizioni e i criteri per determinare le percentuali di riduzioni applicabili/esclusioni, sono normate dall’art. 15 del D. L.g.s. n.42 del 17/03/2023 e dall’Allegato 5 del D.M. n.93348 del 26/02/2024.

In caso di mancato rispetto degli impegni definiti per gli Interventi previsti dal PSP, ovvero gli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppo di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal P.S.P, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi di livello massimo (art.15 comma 3 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o gruppo di impegni la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, definita con i criteri posti dal D.M n.93348 del 26/02/2024 di cui all'art.15. La percentuale di riduzione è pari al 3%, 5%, 10% e può giungere fino all'esclusione (art.15 comma 4 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

In base all'Art. 14 comma 2 del del Decreto L.g.s. n.42 del 17/03/2023 “Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo”.

In caso di violazione grave, relativa ad impegno o gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dall'accertamento (comma 1 art.14 D.L.g.s. n.42 del 17/03/2023).

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

Nel caso di una violazione definita “non grave” si applica quanto disposto dal comma 3 del citato Art.14 del Decreto L.g.s. N.42 del 17/03/2023.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Si fa espressa riserva di modifica del “Quadro delle esclusioni e riduzioni”, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dall'intervento **SRA-18.1-”Apicoltura stanziale”** la cui inadempienza determina una sanzione come di seguito riportato:

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
IM01 - Praticare l'attività apistica nelle aree	Piano Strategico Politica Agricola Comune	Amministrativo	Cartacea Informatizzata	EC6617 - Gli apicoltori richiedenti praticano l'attività	Domanda di	Riduzione graduale*/

individuare secondo il criterio C06	2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell’11/12/2024.			apistica nelle aree individuate nel bando.	Pagamento	Decadenza
IM02 - Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda assoggettati agli impegni, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 -Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell’11/12/2024.	Amministrativo	Cartacea Informatizzata	EC13135 - Rispetto della distanza minima tra gli apiari della medesima azienda con lo stesso codice allevamento.	Domanda di pagamento	Riduzione graduale
IM03 -Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 -Disposizioni attuative e procedurali	Amministrativo	Cartacea	EC11431 Il beneficiario ha redatto ed aggiornato annualmente una relazione tecnica.	Domanda di pagamento	Riduzione graduale

stessi in relazione alla gestione dell'apiario, con le indicazioni della zona/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario.	generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.					
IM05 -Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno.	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 -Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.	Amministrativo	Cartacea Informatica	EC4802 - Apicoltori stanziali - Mantenimento per tutta la durata dell'impegno, del numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno	Domanda di pagamento	Riduzione graduale
IM06 - Redazione e aggiornamento annuale della relazione tecnica riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 -Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" approvate con D.D.G. n. 7162 del	Amministrativo	Cartaceo	EC11431 - Il beneficiario ha redatto ed aggiornato annualmente una relazione tecnica.	Domanda di pagamento	Riduzione graduale

postazione.	22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.					
<u>IM881</u> -Azioni informative e pubblicitarie – <u>ACA 18</u>	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 -Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.	Amministrativo/ in situ	Cartacea/inform atizzata	<u>EC4816</u> -Informazione e pubblicità ACA18.	Domanda di pagamento	Decadenza
<u>IM2155</u> - Rispetto delle tempistiche di presentazione della domanda di pagamento.	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 -Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di	Amministrativo	Informatizzata	<u>EC6624</u> - La domanda di pagamento annuale è stata presentata entro i termini previsti dal bando	Intervento	Riduzione graduale

	modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.					
--	--	--	--	--	--	--

***(Riduzione graduale):** Si applica solo per riduzioni fino al 20% rispetto agli alveari ammessi nella domanda di sostegno, in ogni caso la premialità verrà riconosciuta rispettando la corrispondenza degli alveari verificati alla classe di pertinenza. Nel caso in cui la riduzione del n° di alveari comporti il passaggio alla classe immediatamente inferiore, il premio erogato sarà quello corrispondente alla classe inferiore come previsto dalla tabella riportata nel paragrafo 13 del Bando.

***(Decadenza):** Si applica nel caso in cui la riduzione del n° di alveari supera la soglia massima del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di pagamento o se il numero di alveari rimanenti dopo la riduzione risulta minore di 50.

ALTRI OBBLIGHI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
<u>OB84-</u> Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 -Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di	Amministrativo	Cartaceo	<u>EC2958</u> - Comunicazione delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali	Intervento	Riduzione Graduale

	modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.					
OB114- Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115)	In base alla rettifica del Bando per allineamento al CSR Sicilia 2023/2027 Rev. Settembre 2024, con D.D.G. n. 9732 del 11/12/2024, gli obblighi di condizionalità sono stati eliminati.					
OB115- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)	In base alla rettifica del Bando per allineamento al CSR Sicilia 2023/2027 Rev. Settembre, con D.D.G. n. 9732 del 11/12/2024, gli obblighi di condizionalità sono stati eliminati.					

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento di esecuzione (UE) n.128/2021, nonché dell'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.2116/2021.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.M n.410727 del 04/08/2023 i controlli in loco verificano che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è

possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 15 del Decreto L.g.s. N.42 del 17/03/2023 e successive modifiche, per gli impegni specifici previsti dall'intervento **SRA-18.1-"Apicoltura stanziale"** sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'Allegato 5 – Riduzioni per la violazione degli impegni e altri obblighi (di seguito Impegni per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (art.15) del D.M. 93348 del 26/02/2024 e, per l'intervento **SRA-18.01-"Apicoltura stanziale"**, è così determinato:

Punteggio	Percentuale di riduzione %
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x >= 4,00	10

GRIGLIE DEGLI IMPEGNI

IM02 - Rispetto della distanza minima tra gli apiari della medesima azienda con lo stesso codice allevamento.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Distanza tra apiari $\geq 1,9$ Km e $< 2,2$ Km	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Medio (3)	Distanza tra apiari $\geq 1,6$ Km e $< 1,9$ Km	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Alto (5)	Distanza tra apiari $\geq 1,3$ Km e $< 1,6$ Km	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità

(Condizioni per l'esclusione): distanza tra apiari < a 1,3 Km. Si precisa che in caso di violazione, l'esclusione riguarda gli alveari ammessi a sostegno solo delle postazioni escluse.

IM03-Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni, per il ritardato aggiornamento del registro.	Ritardo dell'aggiornamento del registro compreso tra il 1° e il 5° giorno dal termine previsto dal Bando.
Medio (3)	Uguale alla durata	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni, per il ritardato aggiornamento del registro.	Ritardo dell'aggiornamento del registro compreso tra il 6° e il 10° giorno dal termine previsto dal Bando.
Alto (5)	Uguale alla durata	Assenza di motivazioni o giustificazioni, per il ritardato aggiornamento del registro.	Ritardo dell'aggiornamento del registro compreso tra il 11° e il 15° giorno dal termine previsto dal Bando.

Condizione per l'esclusione: aggiornamento del registro oltre giorno il 15° giorno dal termine previsto dal Bando.

IM05-Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata (giorni)
	Uguale all'entità	Uguale all'entità	Periodo di permanenza maggiore o uguale a 300 gg e

Basso (1)			minore di 365 gg
Medio (3)	Uguale all'entità	Uguale all'entità	Periodo di permanenza maggiore o uguale a 240gg e minore di 300 gg
Alto (5)	Uguale all'entità	Uguale all'entità	Periodo di permanenza maggiore o uguale a 180 gg e minore di 240 gg

Condizione per la decadenza: Periodo di permanenza minore di 180 gg

IM2155- Rispetto delle tempistiche di presentazione della domanda di pagamento.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata (gg)
Basso (1)	Uguale alla durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento	Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto ed entro 10 giorni da tale termine.
Medio (3)	Uguale alla durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento	Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto, compresa tra l' 11° ed il 20° giorno da tale termine.
Alto (5)	Uguale alla durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento	Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto, compresa tra il 21° ed il 30° giorno da tale termine.

Condizione per l'esclusione: presentazione della domanda di pagamento oltre il 30° giorno dal termine previsto.

IM06 - Redazione e aggiornamento annuale della relazione tecnica riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale all'entità	Ritardo nella presentazione della relazione aggiornata compreso tra 1 e 15 giorni	Uguale all'entità
Medio (3)	Uguale all'entità	Ritardo nella presentazione della relazione aggiornata compreso tra 16 e 30 giorni	Uguale all'entità
Alto (5)	Uguale all'entità	Ritardo nella presentazione della relazione aggiornata compreso tra 31 e 45 giorni	Uguale all'entità

Condizione per l'esclusione: Mancata presentazione della relazione aggiornata in ottemperanza a quanto previsto dal bando.

GRIGLIE DEGLI ALTRI OBBLIGHI

OB84-Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
	Sempre media	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza	Invio della comunicazione di causa di forza maggiore, entro i 30 giorni rispetto al

Basso (1)		maggior.	termine previsto dalla normativa.
Medio (3)	Sempre media	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggior	Invio della comunicazione di causa di forza maggior, rapportate ad un ritardo compreso tra i 30 ed i 60 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa.
Alto (5)	Sempre media	Assenza di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggior	Invio della comunicazione di causa di forza maggior, rapportate ad un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa.

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per cause di "forza maggior" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 Reg. UE 640/2014, comunicare entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

L'Autorità di Gestione del PSP

Dott. Fulvio Bellomo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)